



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Dichiarazione di inammissibilità del ricorso

Il Presidente

ESAMINATO il ricorso presentato in data 9 maggio 2017 dal Sig. [REDACTED] (in breve, "il Ricorrente"), nei confronti di Aletti Gestielle Società di Gestione del Risparmio S.g.r. S.p.A. (in breve, "l'Intermediario"), la documentazione allo stesso allegata e la documentazione successivamente trasmessa dal ricorrente in esito a richiesta dell'Ufficio di Segreteria Tecnica dell'ACF;

VISTO l'art. 12, comma 2, del Regolamento concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 (in seguito "Regolamento ACF");

VISTO, altresì, l'art. 8, comma 1, lett. a), del Regolamento ACF secondo cui il Presidente dichiara, tra l'altro, "l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 11, comma 3" del medesimo Regolamento;

RILEVATO che:

- l'articolo 4 del Regolamento ACF circoscrive l'ambito di competenza dell'ACF alle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del Testo Unico della finanza (TUF);
- nel caso di specie, le doglianze sono riferite all'acquisto da parte del Ricorrente e della sua defunta coniuge di diamanti con l'intermediazione dell'Intermediario presso una società terza;
- non sono stati rilevati elementi utili per qualificare le operazioni di vendita di diamanti, oggetto del ricorso in esame, come servizi e attività di investimento ai sensi del TUF;

pertanto, non risulta applicabile la disciplina sui servizi di investimento, pur essendo l'operazione avvenuta per il tramite del canale bancario e, di conseguenza, il ricorso non rientra nell'ambito di operatività dell'ACF, come definito dall'art. 4, comma 1, del Regolamento sopra richiamato, il che sostanzia una causa di inammissibilità del ricorso medesimo, ai sensi del successivo art. 12, comma 2, lett. b).

DICHIARA

Inammissibile il ricorso, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.

Dispone la comunicazione al ricorrente del presente provvedimento a cura dell'Ufficio di Segreteria Tecnica dell'Arbitro.

Il Presidente

Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi